



**CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina, in attuazione dell'art. 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F

(approvato nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/13)

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Nella seduta del 22 giugno 2013, in Roma

Vista la legge 23 marzo 1993 n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia assunto in data 17 aprile 2013, che ha richiesto altresì di integrare il regolamento con la previsione della data di entrata in vigore, con la previsione di un richiamo alla disciplina del codice di procedura civile in materia di astensione e riconsiliazione, nonché con la previsione di una integrazione ai requisiti di onorabilità dei componenti gli organi disciplinari, affinché non possano far parte dell'organo soggetti che abbiano "rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'ordine";

Ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE DI DISCIPLINA

Art. 1

1. Il presente regolamento reca i criteri per la designazione dei candidati alla carica di componente il Consiglio di disciplina regionale, in conformità al parere vincolante del ministro vigilante ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

2. Il regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, e, nel medesimo giorno, nel sito ufficiale del Consiglio nazionale, ed entra in vigore il 1° novembre 2013.
3. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore, il Consiglio nazionale invita i Consigli regionali dell'ordine a provvedere alla designazione dei candidati per l'assunzione della carica di componente il Consiglio regionale di disciplina, in numero doppio rispetto al numero dei componenti del relativo Consiglio regionale.

Art. 2

I Consigli regionali designano i candidati di cui all'art. 1 con apposita delibera assunta su proposta del Presidente non oltre 120 giorni dal ricevimento della delibera del Consiglio nazionale di cui all'art. 1.

Art. 3

1. La delibera di cui all'art. 2 è inviata al Presidente del Tribunale perché questi provveda alla nomina dei componenti il Consiglio regionale di disciplina in numero pari a quello dei componenti il corrispondente Consiglio regionale dell'ordine.
2. Dell'invio è data notizia al Consiglio nazionale ed al Ministro vigilante.

Art. 4

1. I Consigli regionali dell'ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di disciplina scegliendoli tra iscritti nell'albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell'ordine o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;
 - b) abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;
 - c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio regionale dell'ordine;
 - d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;

- e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell'ordine.
2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.
 3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.
 4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale dell'ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.
 5. Qualora sia nominato componente del Consiglio regionale di disciplina un componente di un Consiglio regionale dell'ordine o del Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento del Consiglio regionale di disciplina.
 6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e ricasazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 5

1. Il Consiglio regionale dell'ordine può altresì designare tra i candidati uno o due componenti non iscritti nell'albo degli assistenti sociali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. d) e lett e) ed in possesso della necessaria competenza in materia deontologica e disciplinare.
2. Nell'indicare un numero di candidati doppio rispetto al numero dei componenti, i Consigli regionali tengono conto del numero di iscritti nelle sezioni A e B dell'albo, dell'eventuale presenza di minoranze linguistiche, e dell'esigenza che, nell'ambito del Consiglio di disciplina, siano formati collegi di tre membri composti da appartenenti alle sezioni A e B dell'albo, in conformità al principio di cui all'art. 9 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, e secondo quanto stabilito dal regolamento per l'esercizio delle funzioni disciplinari adottato dal Consiglio nazionale.